



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
**0013104 - 28/11/2016**  
**USCITA**  
Allegati : 0

FM/COO: me

Roma, 28 NOV. 2016

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di TORINO**  
**Via Carlo Alberto 59**  
**10123 Torino**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 325/2016 \_ elenchi dei professionisti delegati dal giudice delle esecuzioni alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. trans. c.p.c.*

Con riferimento al quesito formulato in data 8 novembre relativo alla disciplina dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita a seguito delle novità introdotte dal DL 59/2016 e dalla legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119, si osserva quanto segue.

L'originaria formulazione dell'art. 179 ter disp. att. trans. c.p.c. prevedeva che, ogni tre anni, Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicassero ai Presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. A tali elenchi dovevano essere ho allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, nelle quali erano specificate le esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Il presidente del tribunale provvedeva quindi a formare l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmetteva ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Le nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 59/2016 e dalla legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119 prevedono, invece, che "presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalità di presentazione delle domande."

La tenuta e la vigilanza dell'elenco è affidata ad una Commissione costituita presso ciascuna Corte di Appello, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati con il citato decreto del Ministero della Giustizia.

Il comma 5 dell'art. 5 bis del DL 59/2016 prevede che:

- il decreto del Ministro della Giustizia debba essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (la legge di conversione è entrata in vigore il 3 luglio 2016, quindi il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° settembre 2016);
- sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del suddetto decreto del Ministro della giustizia le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 59/2016.

Si segnala che ad oggi il regolamento del Ministero della Giustizia non è stato ancora emanato, pertanto, per effetto della disposizione sopra richiamata, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ai professionisti iscritti nell'elenco disciplinato dall'originario articolo 179-ter disp. att. trans. c.p.c.

Allo stato attuale gli Ordini non sono tenuti ad alcun adempimento anche nella considerazione del fatto che gli elenchi oggi presenti presso i tribunali hanno come scadenza naturale il 31 dicembre 2017, essendo stati formulati entro il 31 dicembre 2014, per il triennio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017 (si veda al riguardo l'informativa n. 33 del 26 novembre 2014).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione

